



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile

Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 14110 dell'anno 2021

Tra

[REDACTED]
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Donno ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico

Attore

Contro

[REDACTED]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocat [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico

Convenuta

Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 21.03.2025 che qui si intendono integralmente riportate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con atto di citazione notificato il 30.10.2021 [redacted] conveniva in giudizio la Banca [redacted] ed esponeva che il contratto di mutuo fondiario stipulato il 13.07.2005 con la Banca, per l'erogazione della somma di € 130.000,00, prevedeva una pattuizione illecita ed illegittima di alcuni parametri negoziali ed in particolare un TEG superiore al tasso soglia usura, la difformità tra TAEG pattuito e TAEG applicato, la mancata pattuizione dei criteri di ammortamento, la pattuizione del tasso variabile con rinvio all'indice Euribor.

L'attore concludeva chiedendo:

“In via principale:

a) accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità totale e/o parziale del contratto di mutuo fondiario n.22688 stipulato in data 13.07.2005 con la Banca [redacted] [redacted] registrato il successivo 14.07.2005 al n.372, rep. 77739 – racc.21916, per l'erogazione della somma di €.130.000,00 da rimborsare in 15 anni mediante 180 rate mensili posticipate, per l'illegittima pattuizione di un T.E.G. maggiore di quello soglia ai sensi e per gli effetti della L.108/96;

b) per l'effetto, previa applicazione dell'art. 1815 c.c., dichiarare la gratuità del contratto di mutuo per cui è causa, con conseguente condanna della banca convenuta al pagamento in favore dell'attore, dalla somma di €.35.635,49, o di quella somma maggiore o minore che risulterà giusta ed equa in corso di causa, anche mediante espletanda CTU contabile;

In subordine:

c) accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità totale e/o parziale del contratto di mutuo fondiario n.22688 stipulato in data 13.07.2005 con la Banca [redacted]



registrato il successivo 14.07.2005 al n.372, rep. 77739 – racc.21916, per l'erogazione della somma di €.130.000,00 da rimborsare in 15 anni mediante 180 rate mensili posticipate, per la difformità tra TAEG pattuito e TAEG applicato e/o per la mancata pattuizione del regime finanziario degli interessi in merito al piano di restituzione e/o per la pattuizione del tasso variabile con rinvio all'indice EURIBOR, in violazione degli artt. 117 co 6 e/o co 8 T.U.B., artt. 1346 e 1418 c.c.;

d) per l'effetto, previa applicazione dell'art. 117, comma 7, lett. a) del TUB, ricalcolare il rapporto in ossequio ad un nuovo piano di ammortamento stilato applicando il tasso BOT e/o quello legale, con conseguente condanna della banca convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di €.15.116,42, o di quella somma maggiore o minore che risulterà giusta ed equa in corso di causa, anche mediante espletanda CTU contabile;

In ogni caso:

e) con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato”.

Si costituiva in giudizio la Banca convenuta che contestava le avverse pretese e chiedeva il rigetto della domanda.

Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. , con ordinanza del 29.11.2022 veniva ammessa CTU contabile.

All'esito, veniva fissata la precisazione delle conclusioni per l'udienza del 21.03.2025.

Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.

MOTIVI DELLA DECISIONE



La domanda attrice è fondata per quanto di ragione.

L'attore ha eccepito l'usurarietà dei tassi convenuti e la difformità tra il TAEG convenuto e quello concretamente applicato.

Per la verifica delle eccepite illegittimità e la rideterminazione dei rapporti dare-avere tra le parti è stata ammessa ed espletata CTU contabile.

Le condizioni contrattuali del mutuo fondiario rilevate dal CTU sono:

- importo finanziato: € 130.000,00
- durata mutuo: 15 anni
- rata: n. 180 mensili, variabili, la 1^a pari a € 863,77
- scadenza rate: ultimo giorno mese, 1^a rata il 31/08/2005 e ultima rata il 31/07/2020
- tasso nominale annuo (TAN) misto: fisso al 2,45% fino alla 1^a rata; variabile all'Euribor1m/360 + spread 1,55% (max 6,75%)
dalla 2^a rata
- tasso di mora: TAN + 3% per tasso fisso (+ 4,5% per tasso variabile)
- commissione una tantum: 0,50% sul capitale iniziale, max € 250,00
- rimborso spese: € 21,70
- stime effettuate dal servizio tecnico della Banca: € 280,00
- cancellazione di ipoteca: € 55,00
- polizza assicurativa contro gli infortuni: € 360,00 (€ 16,00 annui)
- spese per comunicazioni: € 2,50
- commissione accollo mutuo: 0,50% su capitale residuo, max € 250,00
- commissioni per certificazioni interessi passivi: € 16,00
- richiesta duplicato documentazione: € 6,00



- Indicatore Sintetico di Costo (ISC): 3,72%
- estinzione anticipata: commissione sul capitale restituito del 1,50% per estinzioni entro il 5° anno dalla stipula e del 1,00% se successive
- penale di risoluzione e decadenza dal beneficio del termine (DBT): 5% sul capitale dovuto.

Alla data dell'atto di citazione, il finanziamento era già estinto.

Dall'allegato C al contratto di mutuo, si evince che il regime finanziario degli interessi applicato dalla Banca è quello composto e che il piano di ammortamento è del tipo alla francese con quota di capitale crescente e quota interessi decrescente.

Sia la tipologia di ammortamento che il regime di interesse non sono stati concordati tra le parti, in violazione dell'art. 117, comma 4 TUB e l'applicazione del comma 7. All'esito dell'esame condotto, il CTU ha, quindi, predisposto un piano di ammortamento in regime composto, ai tassi BOT variati annualmente, risultato più vantaggioso per il mutuatario rispetto al piano di ammortamento in regime semplice con TAN contrattuale.

La verifica dell'usura da parte del CTU, facendo riferimento per le soglie alla categoria 7) per i mutui a tasso variabile, ha evidenziato che il TSU per i corrispettivi è risultato uguale al $3,68\% \times 1,5 = 5,79\%$.

Il TEG contrattuale è invece pari al 4,61%.

Deve escludersi, quindi, il superamento del tasso soglia per gli interessi corrispettivi.

Il CTU ha calcolato anche il TSU per i moratori = $(3,68\% + 2,1\%) \times 1,5 = 8,94\%$.

Il tasso di mora contrattuale è invece pari al 5,45% determinato secondo il seguente calcolo $(TAN + 3\%) = (2,45\% + 3\%) = 5,45\%$.



Deve, quindi, escludersi il superamento del tasso soglia anche per gli interessi di mora contrattuali.

Al CTU è stato posto anche il seguente quesito:

A) *“accerti: il regime finanziario degli interessi applicato e se corrisponde alla pattuizione contrattuale. Accerti se l’ammortamento a rata costante (c.d. alla francese) sia applicato al contratto e se esso sia in regime composto (in luogo di quello semplice, art. 821, co.3 c.c.) e se ciò sia stato esplicitato in contratto;”*

B). *“proceda alla quantificazione della differenza tra i 2 regimi finanziari suindicati effettuando i calcoli alternativi (ricalcolo al tasso BOT o regime semplice).”*

Dall’“allegato C” al contratto di mutuo si evince che il regime finanziario degli interessi applicati è quello composto e che l’ammortamento è del tipo “alla francese”, in quanto la rata, variabile e posticipata, è composta da una “quota capitale” crescente e da una “quota interessi” decrescente.

Sia il regime di interessi che la tipologia di ammortamento non sono stati esplicitati in contratto, in violazione dell’art. 117, comma 4 TUB e conseguente applicazione del comma 7 dello stesso articolo.

Deve osservarsi che la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024 pur affermando che *“in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza*



delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”, non ha potuto fare a meno di osservare che l’applicazione di tale formula (non esplicitata tra le parti) potrebbe comportare una difformità tra il tasso annuo nominale (TAN) ed il tasso annuo effettivo (TAE). Cioè il tasso (espresso in termini percentuali) risultante dall’applicazione della formula dell’interesse composto e che tale difformità, laddove non esplicitata comporterebbe la violazione dell’art. 117 co. 4 TUB (cfr. Corte d’Appello di Bari 18/7/2025).

Laddove, quindi, come nel caso di specie, emerga una divergenza tra il tasso nominale contrattuale (TAN) e il tasso effettivamente applicato (TAE), in assenza di esplicita previsione contrattuale del regime di capitalizzazione composta, si configura una violazione dell’art. 117 TUB, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo previsto dal comma 7.

Il CTU, con condivisibile metodo immune da vizi logici e giuridici, ha predisposto un piano di ammortamento in regime di interesse composto ai tassi BOT variati annualmente, ed uno in regime di interesse semplice al tasso del 2,45%, pari al TAN contrattuale previsto per la prima rata. Dal confronto è emerso che il ricalcolo ai tassi BOT è più vantaggioso per il mutuatario, rispetto a quello in regime semplice.

Infine, è stato compensato quanto versato dall’attore [REDACTED] [REDACTED] fino al 31/07/2020, in termini di interessi e quanto avrebbe dovuto versare ai tassi BOT, per estinguere il suo debito con la Banca.

Il risultato porta interessi a credito dell’attore per € 16.006,36.



La domanda viene, quindi, accolta in questi termini e la Banca convenuta condannata al pagamento della complessiva somma di € 16.006,36 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando per lo scaglione di riferimento, le tariffe medie del D.M. n. 55/2014.

Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della Banca convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 30.10.2021 da [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] [REDACTED] n accoglimento della domanda, così provvede:

- 1) Condanna la banca convenuta al pagamento, in favore di [REDACTED], della somma di € 16.006,36 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- 2) Condanna la banca convenuta al rimborso delle spese processuali in favore dell'attore, liquidate complessivamente in [REDACTED] per compensi ed € [REDACTED] per esborsi, oltre 15% rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge con distrazione in favore del difensore;
- 3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico della Banca convenuta.

Bari, 30.03.2026

Il Giudice

Savino Gambatesa

